

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2595 del 30/05/2019
Oggetto	DPR N. 59/2013. AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOCIETA' AGRICOLA S.S.". AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COLTIVAZIONE TERRENI AGRICOLI E ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLA AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DUE PONTI N. 14. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2681 del 29/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

DPR N. 59/2013. **AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOCIETA' AGRICOLA S.S."**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COLTIVAZIONE TERRENI AGRICOLI E ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE" SVOLTA NELLA AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA DUE PONTI N. 14. **MODIFICA SOSTANZIALE.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

2. la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
3. con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2072 del 2/5/2018 con la quale è stata adottata da questo Servizio (allora Struttura) l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S.** per l'attività di *"coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte"* svolta nella Azienda ubicata in Comune di Villanova sull'Arda (PC), via Due Ponti n. 14 comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- l'adesione l'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Richiamata, altresì:

- l'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata con D.D. n. 2072/2018, ricevuta da Arpae il 05/03/2019 e presentata insieme ad una richiesta di Permesso di Costruire, riferita alla realizzazione di una vitellaia e ad una nuova ulteriore vasca per la conservazione dei liquami. A seguito di detta istanza Arpae, con nota n. 70655 del 2.5.2019 prendeva atto delle modifiche ed il SUAP dei Comuni Bassa val d'Arda Fiume Po emanava il provvedimento conclusivo n. 6008 del 07/05/2019;
- le integrazioni documentali trasmesse dal SUAP il 01.02.2019 (prot. Arpae n. 17974 del 04.02.2019), il 09.05.2019 (prot. Arpae n. 73918 del 09.05.2019) per la variazione della linea fognaria interna, ricevute dalla ditta il 21.05.2019 (prot. Arpae n. 80004) e il 23.05.2019 (prot. n. 82093) per la variante della copertura della concimaia del digestato solido separato;

Verificato che:

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 300 KW elettrici, e delle opere connesse;

- il motore cogenerativo ha una potenza termica nominale pari a 732 kWt, è scarsamente rilevante ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto non è soggetto all'autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del decreto medesimo;
- nella Relazione Tecnica viene specificato l'impiego in ambito aziendale dell'energia termica ricavata dall'impianto, che verrà utilizzata oltre che per il riscaldamento del digestore, anche per il riscaldamento dell'abitazione del titolare e del centro aziendale e della stalla (sala di mungitura ed acqua di abbeverata).
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 18950, è pari a 760 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 350
 - Capi da rimonta: n. 270
 - Vitelli: n. 140
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 12.533 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio trinciato di sorgo, trinciato di triticale): 2200 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 153 tonn/anno;
 - TOTALE: 14.886 tonn/anno;

Atteso che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, con produzione di energia da biogas, dalla potenza di 300 Kw elettrici, e delle opere connesse;

Richiamate integralmente le risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi che, nella seduta conclusiva del 29/5/2019, acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i titoli abilitativi sopra citati, alla Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S., per l'attività di "coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Villanova sull'Arda, via Due Ponti n. 14;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- le *Deliberazioni G.R.* n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 "*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";
- D.G.R. n. 1495 del 24/10/2011 "criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas" e la D.G.R. n. 1496 del 24/10/2018 "integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 2236/09 - approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 mwt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del d.lgs 152/2006 "norme in materia ambientale";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi conclusiva tenutasi in data 29/5/2019, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Az. Agr. Colombarone di Minardi Società Agricola S.S.** per l'attività di "*di coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte*" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Villanova sull'Arda, via Due Ponti n. 14;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **AZ. AGR. COLOMBARONE DI MINARDI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C. FISC. 00127700334), per l'attività di "*coltivazione terreni agricoli e allevamento bovini da latte*" svolta nella Azienda ubicata in Comune di Villanova sull'Arda, via Due Ponti n. 14;. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, proseguimento senza modifiche;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, per modifica non sostanziale;
 - nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, nuova;

2)di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E01 COGENERATORE IMPIANTO A BIOGAS – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E02 TORCIA DI EMERGENZA IMPIANTO A BIOGAS

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate

coperture;

- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - i) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - j) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - k) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
 - l) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di **due anni** a partire dalla messa a regime degli impianti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno **due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
 - m) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
 - n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare tre mesi;
 - o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi impianti ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- 3) di impartire**, per lo scarico **di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale intubato" confluyente nello Scolo Arbanzone, delle seguenti prescrizioni:
- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;

- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

4) di impartire, per l'utilizzo agronomico del digestato, le seguenti prescrizioni:

- a) al momento della messa in esercizio dell'impianto, la Ditta deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/2007, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/2017 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c) i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/2017;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n.3/2017;
- e) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale): 12.533 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio trinciato di sorgo, trinciato di tritale): 2200 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 153 tonn/anno;
 - TOTALE: 14.886 tonn/anno;
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- g) con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

5) di fare salvo che :

- a) il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e smi ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e smi;
- b) relativamente al motore a biogas deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi;
- c) deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;
- d) l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate/autorizzate dall'Autorità Competente;
- e) i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6) di dare atto che:

- il presente provvedimento, che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (Suap anche per il Comune di Villanova sull'Arda) sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del seguente atto;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dell'unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po .

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.